

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 185 e 354 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa

UNIQA Protezione Spa, in seguito denominata Società, ha Sede Legale e Direzione Generale in ITALIA, viale Venezia 99 - 33100 Udine ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966.

Informazioni relative al contratto

Legislazione applicabile

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a **UNIQA Protezione Spa, servizio reclami - Via Carnia 26 - 20132 MILANO, fax 02-28189677 - reclami@uniqagroup.it.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Come stabilito dall'art. 2952 del Codice Civile, Decreto Legge 28 agosto 2008 n. 134 coordinato con la Legge di Conversione 27 ottobre 2008 n. 166, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta, sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI.

Informazioni relative al contratto Malattia

Per l'assicurazione contro le malattie seguono sul retro le informazioni specifiche.

Informazioni specifiche relative al contratto di assicurazioni contro le malattie

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione allegata alla polizza.

Durata del contratto

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

Periodi di carenza contrattuale - Termini di aspettativa - Sospensione della garanzia

La garanzia decorre dalle ore 24:

- del giorno in cui ha effetto la polizza per i danni conseguenti ad infortunio e per l'aborto post-traumatico;
- del trentesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie e l'aborto spontaneo. Per le malattie che si manifestano durante tale periodo di aspettativa non è previsto alcun rimborso;
- del trecentesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. Tale termine di carenza viene ridotto a trenta giorni qualora dalla documentazione medica risulti che il concepimento è avvenuto successivamente alla data di effetto della polizza;
- del novantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza per l'aborto terapeutico;
- del centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purché dichiarate alla Società;
- del novantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza per l'Invalidità Permanente da Malattia;
- del centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza per l'Invalidità Permanente per lesioni tendinee relativamente a "La polizza infortuni Prospettiva Sicura".

Qualora il contratto ne sostituisca un altro, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi assicurati, i termini di carenza operano:

- dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni ed i massimali da quest'ultimo previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.

Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del contratto, i termini di aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.